

STATUTO

ORIZZONTE COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GIARRE CT PIAZZA MACHERIONE
1

Numero REA: CT - 328117

Codice fiscale: 04896480870

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-05-2011 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto n. 5187 di Raccolta

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1

E' costituita una Società Cooperativa, a mutualità prevalente, denominata
"ORIZZONTE COOPERATIVA SOCIALE"

ARTICOLO 2

La società ha sede nel Comune di Giarre, all'indirizzo risultante dalla domanda
di iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-
ter delle **disp. att.** c.c.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo nell'ambito del
Comune sopra indicato, con semplice decisione dell'organo amministrativo che è
abilitato al deposito delle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro
delle Imprese.

Spetta invece all'assemblea dei soci decidere il trasferimento della sede in
comune diverso da quello indicato.

La società potrà istituire o sopprimere sedi secondarie senza stabile
rappresentanza, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in
Italia che all'estero con semplice decisione dell'organo amministrativo.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal
libro soci.

ARTICOLO 3

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con
delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ARTICOLO 4

La cooperativa, retta secondo i principi e le discipline della mutualità e della solidarietà, non persegue fini speculativi o di lucro ma intende far partecipi i soci dei benefici della mutualità e della cooperazione applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attività, ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione ed affermazione, essa é impegnata.

La cooperativa opererà con l'esclusione di ogni finalità speculativa secondo le norme di legge richiamate nel presente statuto.

La società cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità.

Essa, senza finalità speculativa e con spirito mutualistico, si propone lo svolgimento delle seguenti attività:

- Industriali commerciali e di servizi del verde pubblico;
- agricole: coltivazioni ortofrutticole, florovivaistiche;
- attività di sartoria;
- gestione pubblicità;
- gestione di servizi commerciali;
- produzione gadget;
- organizzazioni di manifestazioni enogastronomiche;
- distribuzione volantini;
- gestione circoli sociali;
- commercio prodotti alimentari;
- gestione parcheggio;

- pulizie;
- gestione raccolta rifiuti anche differenziata;
- manufatti in genere;
- attività di conduzione aziende agricole e forestali;
- attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti coltivati;
- piccoli lavori artigianali;
- gestire servizi tecnici per l'agricoltura e aziende agrituristiche, acquistando o ottenendo in concessione terreni con l'installazione di impianti venatori e per l'allevamento di animali;
- gestire gli impianti e le opere costruite a totale carico della Regione Siciliana e dello Stato per la conservazione, la manipolazione e la selezione dei prodotti agricoli;
- coltivare, produrre, trasformare, conservare e commercializzare i prodotti agricoli, in particolare agrumi, frutta, piante ortive, ivi comprese la realizzazione di frantoi e palmenti;
- costruire e gestire impianti di floricoltura, ortofrutta in serre o in campo aperto, utilizzando nuove tecniche di gestione con procedimenti tecnologicamente avanzati;
- gestire giardini con annessa manutenzione degli stessi;
- istituire vivai di piante, la commercializzazione di prodotti, materiali e attrezzature relative all'attività di giardinaggio;
- curare la raccolta dei prodotti agricoli e zootecnici;
- aderire a consorzi di cooperative tra produttori agricoli ed allevatori;
- acquisire appalti pubblici e privati per la realizzazione di parchi, riserve, rimboschimenti, forestazione, verde urbano;

- curare la trasformazione in humus dei materiali di risulta da potature varie;
Inoltre, potrà svolgere servizi di pubblicità, tramite radio, televisione e similari, ma soprattutto attraverso la cartellonistica in tutte le sue espressioni, forme e misure.

La società potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, commerciale, finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, nonchè assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese cooperative, specie se svolgono attività analoghe o comunque accessorie dell'attività sociale;

Dare adesioni e partecipare ad enti ed organismi economici, promossi dalla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo, partecipare a tutte quelle iniziative idonee a diffondere e a rafforzare i rapporti tra soci delle cooperative, i principi del mutuo aiuto ed i legami di solidarietà al fine del miglioramento delle condizioni di vita, economiche e sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi, pertanto in ordine alle eventuali attività professionali, la società si avvarrà dell'opera dei singoli professionisti che agiranno sotto la loro personale responsabilità.

La cooperativa potrà operare anche all'estero e potrà svolgere tutte le attività sopraelencate, anche nei confronti delle amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, e di ogni altro ente, pubblico o privato, di persone fisiche o giuridiche.

ARTICOLO 5

La cooperativa, senza finalità di lucro, rientrando tra quelle che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) e b) della legge 8 novembre 1991 n.381, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini.

La società cooperativa tra l'altro potrà:

- stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, aderire ad associazioni locali nazionali ed internazionali nell'interesse dello svolgimento degli scopi sociali di cui ai punti precedenti, richiedere finanziamenti e contributi da enti pubblici e privati interessati allo sviluppo della cooperazione; potrà accedere alle agevolazioni legislative e creditizie previste dallo Stato, dall'Unione Europea, dalla Regione e da altri Enti secondo la normativa di legge vigente e futura; potrà richiedere, tra l'altro, contributi in conto capitale, crediti a lungo e medio termine, crediti di esercizio a condizioni e tasso agevolati, contributo sugli interessi, costituzione di cauzione, rilascio di fidejussioni e garanzie varie;
- partecipare ai pubblici appalti
- collegarsi nelle forme più opportune con altre imprese, per consulenze ed uso degli strumenti di lavoro;
- assumere, nei limiti consentiti dalla legge, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese e società, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
- dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed **agevolarne** gli scambi, gli **approvvigionamenti** ed il credito;

- aderire a società e consorzi tra cooperative.

La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge **31.01.1992**, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

La società cooperativa potrà istituire e/o sopprimere delle proprie succursali, filiali agenzie e rappresentanze in tutto il territorio nazionale e nei paesi della CEE.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali.

La società potrà accedere a tutte le forme di benefici ed agevolazioni fiscali, previdenziali, finanziarie o di altra natura, previste dalle normative regionali, nazionali e comunitarie attuali e future.

Tutte le attività sopracitate verranno svolte e promosse nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia, anche attraverso l'ottenimento di

autorizzazioni, l'iscrizione in appositi albi, elenchi e registri, ordinari e speciali, e con l'eventuale collaborazione interna e/o esterna di soggetti aventi requisiti specifici, nel caso in cui ciò sia espressamente previsto o richiesto dalle inderogabili norme di legge.

La società cooperativa può, nei limiti di legge, svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.

TITOLO III

SOCI

ARTICOLO 6

Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Qualora i soci siano in numero inferiore a nove, essi dovranno essere tutti persone fisiche. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere soci tutti coloro che, avendo compiuto il diciottesimo anno di età, siano in grado di operare nei sopra citati settori di svolgimento delle attività sociali e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa. Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore nominale di euro cinquanta (euro 50,00) ciascuna.

Ai sensi della legge 8 novembre 1991, n.381 sono iscritti in apposita sezione del libro soci i soci volontari.

Sono soci volontari coloro i quali prestano la loro attività a favore della cooperativa gratuitamente; può essere corrisposto a favore dei soci volontari solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Per quanto non previsto nel presente statuto si applica ai soci volontari la disciplina di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381.

Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 legge 30 gennaio 1992 n.92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci **sovventori**, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

I conferimenti dei soci **sovventori** possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore nominale minimo di euro duecento (euro 200,00) ciascuna.

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei **sovventori** possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo. In caso

di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque. Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'emissione delle quote destinate ai soci **sovventori** deve essere disciplinata con decisione dell'organo amministrativo che deve stabilire: a) l'importo complessivo dell'emissione; b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse; c) il termine minimo di durata del conferimento; d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli avanzi di gestione e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari; e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci **sovventori** non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci **sovventori** verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale

sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei **sovventori** in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci **sovventori** il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci **sovventori** non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

ARTICOLO 7

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all' organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- a) se persona fisica: cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale; se soggetto diverso: denominazione o ragione sociale, sede, codice fiscale, nominativo della persona fisica delegata a rappresentarla e delibera dell'organo competente che ha deciso l'adesione;
- b) motivi della richiesta e precisazione della effettiva attività svolta;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, il cui complessivo ammontare, al valore nominale, non dovrà superare il limite massimo fissato dall'art. 2525 del cod. civ.;
- d) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre all'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.

L'organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

In caso di diniego, la domanda potrà essere rinnovata. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all' art. 8.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

ARTICOLO 8

I soci ammessi sono obbligati:

- a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal presente statuto, oltre che dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione e dell'eventuale **sovrapprezzo**;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- c) a prestare, il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale;
- d) al versamento del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2528 Codice Civile.

ARTICOLO 9

E' fatto divieto ai soci cooperatori di associarsi contemporaneamente ad altre cooperative o società che perseguono identici scopi sociali o che comunque **esplichino** attività concorrente.

E' altresì vietato al socio cooperatore di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese che operino in concorrenza con la cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in proprio.

Il tutto salva sempre diversa deliberazione dell'organo amministrativo.

TITOLO IV

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

ARTICOLO 10

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, per causa di morte o scioglimento della persona giuridica socia.

ARTICOLO 11

Oltre che nei casi previsti dalla legge o dall'atto costitutivo, può recedere il socio cooperatore:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- in caso di inabilitazione al lavoro o di trasferimento.

Il recesso non può essere parziale.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso.

Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I rapporti mutualistici del socio receduto con la società, proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

ARTICOLO 12

La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti, inabilitati o falliti, dei soci in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità definitiva di questi ultimi a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'Organo amministrativo ha facoltà di derogare l'applicazione del presente articolo ai soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio ha effetto dalla ricezione della comunicazione al socio e dall'annotazione nel libro dei soci.

ARTICOLO 13

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio:

- a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti, o dal rapporto mutualistico;
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte ai sensi dell'art. 2531 c.c., o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo amministrativo;
- c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 9 o per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- d) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 del codice civile.

L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione dei rapporti mutualistici. Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale competente per territorio entro sessanta giorni dalla comunicazione.

In caso di opposizione, l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.

L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci.

ARTICOLO 14

Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

ARTICOLO 15

I soci receduti, decaduti, od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato, a cui aggiungere il sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità del socio, ove versato e non capitalizzato, e gli eventuali importi di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 23 del presente statuto e decurtare le perdite imputabili al capitale, in proporzione alle quote possedute e, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio si è verificato.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio.

In ogni caso l'organo amministrativo potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società ed i soci, dilazionare in più rate il

rimborso con la corresponsione dei relativi interessi legali, entro il termine massimo di cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio.

ARTICOLO 16

In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 15, allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Gli eredi e/o legatari del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio defunto e, in caso di pluralità di eredi e/o legatari questi devono nominare un rappresentante comune. L'organo amministrativo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con decisione inappellabile.

ARTICOLO 17

I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi e/o legatari del socio defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti articoli 15 e 16.

Gli eredi e/o legatari del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, o dichiarazione sostitutiva comprovante che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.

Per il periodo di un anno dalla cessazione il socio risponde verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati. Inoltre dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione della quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato di insolvenza della società.

TITOLO V

TRATTAMENTO DEI SOCI

ARTICOLO 18

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio di parità di trattamento.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio quale "lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione ed i rapporti tra la società ed i soci in genere sono regolate da appositi regolamenti, che non possono essere deteriori rispetto alla legislazione del lavoro ed ai contratti collettivi di categoria in quanto applicabili, e che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci.

I regolamenti di cui al comma precedente sono predisposti dall'organo amministrativo ed approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

ARTICOLO 19

I regolamenti di cui all'articolo precedente possono prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della cooperativa.

Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio assente dal lavoro per infermità, per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.

Nei casi di sospensione da lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio ha diritto di precedenza per la **riammissione** al lavoro rispetto alla ammissione di nuovi soci con pari attitudini professionali, salvo il caso in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto, all'ammissione di nuovi soci lavoratori, oppure all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazione di aziende o altre eventualità analoghe.

Il tutto nei limiti consentiti dallo statuto dei lavoratori in quanto applicabile.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 20

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote sociali. Nessun socio potrà possedere un numero di quote il cui complessivo valore superi i massimi stabiliti dalla legge;
- b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 23;
- c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili;

d) dai fondi per scopi mutualistici, ivi compresi i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci cooperatori.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio.

ARTICOLO 21

La quota del capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versata in più soluzioni, e più precisamente:

a) almeno il 25% all'atto della sottoscrizione;

b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo e, in difetto, in quattro rate mensili.

La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della società.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

ARTICOLO 22

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Le quote detenute dai soci non possono essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

ARTICOLO 23

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali nonché redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e statutari in conformità con il

carattere cooperativo della società, nonché quant'altro richiesto dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico.

Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) non meno del 30% al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci cooperatori sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento;
- b) una quota, nella misura e con le modalità previste dalla legge, alla costituzione e all'incremento dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, nei limiti consentiti dalla legge, e che non potrà superare, in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- d) ad aumento gratuito del capitale sociale, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, nel tassativo limite massimo della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto Nazionale di statistica (Istat) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti. In alternativa a quanto sopra, l'organo

amministrativo potrà acquistare o rimborsare quote della società con le modalità e nel rispetto dei limiti previsti all'art. 2529 c. c.;

e) ad integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio e nel tassativo rispetto delle previsione del 3° comma dell'articolo 11 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.601 e dell'articolo 7 del Regio Decreto 12 febbraio 1911, n.278 (approvazione del regolamento relativo alla concessione di appalti a Società cooperative di produzione e lavoro e alla costituzione dei consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici);

f) alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale o a scopi di natura mutualistica determinati dall'assemblea che approva il bilancio.

L'assemblea, può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c), d) e) ed f) che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a) o a quello previsto dalla lettera f).

In caso di utili di gestione la cooperativa procederà alla ripartizione dei ristorni.

Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determinato dalla media ponderata delle percentuali relative alle prestazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società, nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società, comunque nel rispetto dell'art.2545 - sexies c.c.

Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle transazioni con i soci sono contabilizzati separatamente nel bilancio come costi o ricavi provvisori. Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e negativi) sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali. Accertati i ristorni, l'assemblea dei soci potrà deliberare (in caso di ristorni positivi) la ripartizione a ciascun socio in alternativa:

- 1) mediante distribuzione in denaro o in natura;
- 2) mediante aumento proporzionale delle quote possedute;
- 3) mediante emissione di strumenti finanziari, la cui emissione, collocazione e funzionamento dovrà essere conforme al dettato legislativo.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 24

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) il Collegio sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatoriamente oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà..

ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 25

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi, ad opera dell'organo amministrativo, mediante avviso spedito almeno otto giorni prima di quello

fissato per l'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove, ma sempre in un paese membro dell'Unione Europea), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo raccomandata, anche a mano, con avviso o ricevuta di ricevimento. La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopra detti, anche con altri mezzi (telefax, E - mail) sempre che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'organo amministrativo potrà a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

ARTICOLO 26

L'assemblea:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse **ritenerlo** utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività, e la retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;

4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta dell'organo amministrativo;

5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori;

7) delibera sulle modificazioni dello statuto sociale, sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina ed i poteri dei liquidatori.

Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni, o entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, da **esplicitarsi** a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428 del codice civile.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale, o da almeno un terzo dei soci.

In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve **discuterli**.

ARTICOLO 27

L'assemblea, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti esprimibili, spettanti ai soci. In seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti o rappresentati.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta tranne che per le modifiche dell'atto costitutivo, sullo scioglimento della cooperativa e sulla nomina dei liquidatori per cui occorrerà il voto favorevole della metà dei soci della società aventi diritto al voto. In seconda convocazione valgono le stesse maggioranze previste per la prima convocazione.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano o per divisione, comunque sempre con scrutinio palese.

ARTICOLO 28

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Amministratore né sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Ai soci persone giuridiche è attribuito un voto per ogni dieci quote possedute, con un massimo di cinque voti. In nessun altro caso potranno essere attribuiti voti plurimi.

Per quanto non espressamente previsto si applicano le regole di cui agli artt. 2538 e seguenti del Codice Civile integrate da quelle previste per l'assemblea nelle S.r.l.

ARTICOLO 29

L'assemblea è presieduta, a seconda della strutturazione dell'organo amministrativo, dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o dall'Amministratore Unico o, in mancanza, da persona eletta dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quando previsto obbligatoriamente.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 30

L'amministrazione della società è affidata ad uno o più amministratori, sino ad un massimo di sette, nominati dai soci. All'atto della nomina l'assemblea ne determina la composizione entro i limiti suddetti.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso, però la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Quando l'amministrazione della società è affidata a più persone, i soci stabiliscono alternativamente:

- a) se gli amministratori costituiscono il Consiglio di Amministrazione;
- b) se l'amministrazione è affidata a ciascun amministratore disgiuntamente ovvero congiuntamente con uno o più degli altri amministratori, anche nominativamente indicati, salvi in ogni caso i limiti previsti dalla legge per l'adozione in forma collegiale di determinate decisioni.

Nel caso di nomina di più amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, potranno essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che in via disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in via disgiunta ed altri in via congiunta.

In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori in via congiunta.

All'organo amministrativo competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

Gli eventuali compensi spettanti agli amministratori sono determinati all'atto della loro nomina, anche in relazione ai particolari poteri attribuiti.

Può essere accantonata a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, un'indennità per la risoluzione del rapporto da liquidarsi all'estinzione del mandato.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica, o anche uno solo di essi, dovranno proporre d'urgenza ai soci l'adozione della deliberazione per la nomina dei nuovi amministratori.

Qualora entro trenta giorni dalla cessazione della carica, per qualsiasi motivo, gli amministratori rimasti in carica non provvedano a quanto sopra, la deliberazione potrà essere proposta da uno qualsiasi dei soci.

I soci provvederanno a tale nomina nel rispetto della forma di amministrazione originariamente prescelta e gli amministratori così nominati scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di tre amministratori, si intenderanno decaduti dalla carica tutti gli amministratori con effetto dalla accettazione dei nuovi amministratori.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

ARTICOLO 31

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non abbiano provveduto i soci all'atto della nomina degli amministratori; può inoltre nominare uno o più vice presidenti, ai quali sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, nonché un segretario.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, nella sede sociale ovvero altrove purché in uno Stato membro dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri o dal collegio sindacale, se nominato.

La convocazione viene fatta dal presidente con avviso, da spedirsi a mezzo raccomandata A/R, almeno otto giorni prima dell'adunanza, a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale, se nominato, o con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno otto giorni prima.

Si riterrà comunque validamente costituito il Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e siano presenti o informati della riunione tutti i componenti del collegio sindacale, se nominato; resta fermo il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti dei quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il consiglio di amministrazione, inoltre, può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dall'art. 2381, comma 4 (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale) e dall'art. 2544, c.1 (poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici).

ARTICOLO 32

L'amministratore unico o gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Quando gli amministratori costituiscono il Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza generale della società spetta al presidente ed agli amministratori delegati, se nominati.

In caso di amministrazione affidata a più persone che non costituiscono il Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza generale spetta a ciascuno degli amministratori così nominati, in via **disgiuntiva** o congiuntiva, a seconda che i poteri di amministrazione loro attribuiti in occasione della nomina, siano da esercitarsi in via **disgiuntiva** o congiuntiva.

Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì all'amministratore delegato ai sensi dell'articolo precedente, nell'ambito delle attribuzioni **delegategli**.

COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 33

Il Collegio Sindacale, quando la sua nomina è obbligatoria ai sensi dell'art. 2543 c.c., o quando i soci delibereranno di nominarlo nonostante la non obbligatorietà, si comporrà di tre membri effettivi eletti dall'assemblea tra i

revisori contabili. Dovranno inoltre essere nominati dall'assemblea due sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale sarà nominato dall'assemblea.

I sindaci dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

ARTICOLO 34

Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

In sede di assemblea ordinaria di bilancio l'organo amministrativo e il Collegio Sindacale devono specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 35

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi dell'art. 2545-
duodecies, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

ARTICOLO 36

In ogni caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci ed i dividendi eventualmente maturati deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO IX

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 37

Ogni controversia che potesse sorgere tra la società ed i soci, loro eredi, amministratori, liquidatori, relativa all'interpretazione e/o esecuzione e /o risoluzione del contratto sociale e dello Statuto, salvo quelle che per legge non possono formare oggetto di arbitrato, sarà decisa da un Collegio di tre arbitri nominati, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha sede ad istanza della parte più diligente; il Presidente del Tribunale provvederà alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta.

Il Collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore senza formalità di procedura.

Le decisioni del Collegio arbitrale sono inappellabili.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 38

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

ARTICOLO 39

La Cooperativa è a mutualità prevalente.

L'organo amministrativo documenterà la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio evidenziandone contabilmente i parametri e curerà l'iscrizione della cooperativa nell'apposito albo ai sensi degli artt. 2512 e 2513 del Codice Civile.

In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si applica la previsione di cui all'art. 2545-octies del Codice civile.

La soppressione delle clausole relative alla mutualità prevalente deve essere disposta dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Alla cooperativa, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2519, comma 2, c.c., si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla Cooperazione.
firmato: Arcidiacono Lucia Antonella - Caruso Carmelo - Del Popolo Antonio Gaetano - Del Popolo Milena - Errera Mariella - Carmela Pantano - Zappalà Rosario - Sapienza Anna teste - Laura Rapisarda teste - Not. Andrea Grasso

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro delle imprese

Esente da bollo.